TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 09/12/2004 n. 4279 legge 109/94 Articoli 1, 20 - Codici 1.1, 20.1

Le regole di gara poste a pena di esclusione comportano l'obbligo per l'Amministrazione aggiudicatrice di applicarle senza alcuna discrezionalità, al fine di assicurare il rispetto della normativa del bando di gara alla quale essa si è autovincolata e ciò a prescindere dalla rilevanza, in concreto, della violazione della regola stessa sull'andamento della gara. E', pertanto, legittima l'esclusione dalla gara delle imprese che, in difformità da quanto previsto dalla lex specialis, hanno prodotto la cauzione di importo dimezzato senza allegare copia della certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000, di cui al punto q) dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m..Nelle gare ad evidenza pubblica, l'amministrazione non può, per evidenti ragioni di rispetto della par condicio e di imparzialità e trasparenza del procedimento, assumere come atti della gara a tutti gli effetti documenti che non sono stati prodotti ed acquisiti nell'ambito della gara stessa, con le garanzie di controllo sulla loro provenienza, sul loro contenuto e sul momento della loro produzione in relazione ai tempi previsti ed accordati dalle regole di gara. La possibilità che vengano utilizzati documenti "depositati presso l'amministrazione" che si ritengano rilevanti ai fini dell'ammissione dei concorrenti e/o dell'aggiudicazione della gara, va quindi certamente esclusa, salvo che non sia espressamente previsto nel bando, se ed a quali documenti non formati nella gara, ma posseduti dall'amministrazione appaltante, i concorrenti possano fare riferimento indicandoli espressamente senza obbligo di produrli. Ne consegue che se il bando non prevede tale possibilità nessun concorrente può assumere come regola di gara - autoesimendosi dalla produzione dei documenti richiesti - quella secondo cui l'amministrazione debba comunque integrare la documentazione di gara utilizzando i documenti nelle sue mani, (concetto generico nel quale possono rientrare documenti depositati in tempi imprecisati e per fini anche diversi da quelli per i quali la produzione in gara è richiesta), purché idonei a soddisfare ciò che il bando impone invece ai concorrenti di comprovare con il deposito di quella stessa documentazione agli atti di gara nei termini e con le modalità da esso fissati. Ulteriore implicazione di tale principio la cui giustificazione è insita nel fatto che nelle gare pubbliche le regole di acquisizione dei documenti sono poste nell'interesse di tutti i concorrenti ed in funzione del loro controllo in sede di svolgimento della gara - è quindi che non solo il bando non può contenere una regola inespressa che consenta l'utilizzo di documentazione non formata nella gara, ma neppure è possibile sostenere che se manca tale regola il bando è illegittimo, giacché il principio (di valutazione esclusiva dei documenti prodotti nella gara e non esterni ad essa) rappresenta la regola e non l'eccezione.